

Gestione degli attestati di formazione e tutela dei dati personali

L'**attestato di formazione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni, è un documento che certifica le competenze del lavoratore e costituisce **un dato personale** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).



Il **Garante per la Protezione dei Dati Personali**, con **Provvedimento n. 571 dell'11 settembre 2025**, ha chiarito che:

“Gli attestati di formazione contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.”

Quali sono gli obblighi in capo al Datore di Lavoro ed agli enti di formazione?

In base al provvedimento del Garante e ai principi del GDPR, il datore di lavoro – titolare del trattamento dei dati – deve:

1. **Rilasciare l'attestato in originale al lavoratore** al termine del corso, con prova dell'avvenuta consegna.
2. **Conservare copia conforme** negli archivi aziendali per finalità documentali, secondo i tempi e le modalità previste dall'informativa privacy.
3. **Garantire il diritto di accesso** del lavoratore ai propri attestati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR.
4. **Predisporre procedure chiare e sicure** per il rilascio di copie (cartacee o digitali), assicurando l'integrità e l'intellegibilità del documento.
5. **Evitare trattamenti eccedenti** dei dati personali, nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR).

La mancata consegna dell'attestato o la sua trattenuta esclusiva in azienda **viola i principi di correttezza, trasparenza e limitazione della finalità** (art. 5, par. 1, lett. a e b, GDPR) e comporta **responsabilità sanzionatoria** ai sensi dell'art. 83 GDPR.

Riferimenti normativi essenziali

- **Art. 37 D.Lgs. 81/2008:** obbligo formativo del datore di lavoro e diritto del lavoratore alla formazione.
- **Art. 2087 c.c.:** tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore.
- **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):** artt. 5 (principi del trattamento), 12 e 15 (diritto di accesso), 83 (sanzioni).
- **Provvedimento del Garante n. 571/2025:** riconoscimento dell'attestato di formazione come dato personale e obbligo di garantirne la disponibilità al lavoratore.

In sintesi...

L'attestato di formazione **appartiene al lavoratore e non può essere trattenuto dall'azienda**. Conservarne una copia a fini probatori è un dovere del datore di lavoro, ma **la titolarità e la disponibilità del documento restano personali**: garantire l'accesso e la gestione corretta degli attestati significa tutelare i dati personali e promuovere sicurezza e trasparenza.